



**Città di Reggio Calabria**

**IL SINDACO**



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio  
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it  
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

## **ORDINANZA SINDACALE 66 DEL 18/07/2025**

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO, RELATIVA AL CONCERTO DI 'STEFANO BOLLANI QUINTET' PREVISTO IL 19 LUGLIO 2025 E LO SPETTACOLO "STEFANO DE MARTINO - MEGLIO STASERA" PREVISTO IL 21 LUGLIO 2025 PRESSO PIAZZA DEL POPOLO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA – DEROGA SUPERAMENTO LIMITI DI EMISSIONE SONORE IL 19.07.2025 E IL 21.07.2025

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- la Società Show Net SRL (P.Iva 02631370794) ha trasmesso istanza relativa alla richiesta di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS per lo svolgimento di Attività di pubblico spettacolo, per il concerto di 'Stefano Bollani Quintet' previsto il 19 luglio 2025 e per lo spettacolo "Stefano De Martino - Meglio Stasera" previsto il 21 luglio 2025 presso Piazza del Popolo del Comune di Reggio Calabria, con capienza max prevista 1.000 spettatori, all'ID pratica n. 02631370794-18062025-1428 (Supro 25336 del 19.06.2025), per il tramite del tecnico incaricato, Arch. Giuseppe Iannone;
- con nota prot. n. 148357.U del 17/06/2025 il Sindaco ha accolto la richiesta di patrocinio morale per gli eventi proposti dalla Società.

**Dato atto che** la documentazione di previsione dell'impatto acustico, redatta dal Tecnico Competente in Acustica, Ing. Walter Curatola, acquisita agli atti della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, giusto verbale n. 10 del 18.07.2025, si evince il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, pertanto, si rende necessario apposita deroga sino al limite massimo richiesto di 62,5 dB;

**Visto** l'art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e preso atto che, successivamente, alla pubblicazione della citata Legge quadro, sono stati emanati diversi decreti attuativi relativi ai requisiti acustici ed ai limiti massimi di pressione sonora provocate da diverse sorgenti sonore;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009 nella quale, all'art. 13, viene disciplinata la specifica materia delle richieste in deroga per le emissioni sonore temporanee;

**Visti** gli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, relativa alla regolamentazione degli orari per le emissioni sonore dei pubblici spettacoli;

**Ritenuta** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. h), della Legge Regionale 34/2009 che richiama l'art. 1, comma 4, del DPCM 01/03/1991 per la deroga ai limiti

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

acustici;

**Visti:**

- l'art. 6 della Legge Quadro 447/95
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2009
- Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022
- gli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale

**Dispone**

- che le diffusioni sonore, emesse dagli impianti e dalle strutture installate presso Piazza del Popolo del Comune di Reggio Calabria, allestite in occasione e per lo svolgimento del concerto di 'Stefano Bollani Quintet' previsto il 19 luglio 2025 e per lo spettacolo "Stefano De Martino - Meglio Stasera" previsto il 21 luglio 2025, possono derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale 34/2009 e non superare il limite massimo di 62,5 dB(A), nell'intervallo orario della manifestazione, al ricettore più sfavorevole, indicati nella relazione di impatto acustico presentata, trattandosi di attività temporanea e di limitata presenza di ricettori sensibili
- che le emissioni sonore devono cessare entro le ore 23:30 del giorno 19.07.2025 e del giorno 21.07.2025.

**Dispone, altresì,**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- alla Società Show Net SRL (P.Iva 02631370794)
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- alla Questura di Reggio Calabria
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal)
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

**Informa che**

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**

**Avv. Giuseppe Falcomatà**